

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;
VISTO l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e integrazioni, che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 159 del 30.12.2005, relativa alla conferma, per l'anno 2006, dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura pari a 0,4 punti percentuali;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 3, del sopramenzionato decreto, così come modificato dall'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), prevede che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del 31 maggio 2002 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- che l'art. 1, comma 4, del sopramenzionato decreto, così come modificato dall'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), prevede che il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Ai fini della determinazione dell'acconto del trenta per cento, l'aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine;
- che l'art. 1, comma 4, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Individuazione del sito informatico sul quale pubblicare le delibere dei Comuni relative all'addizionale comunale all'IRPEF. Art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360" prevede che l'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze provvederà all'inserimento delle deliberazioni nel sito informatico entro sette giorni lavorativi successivi alla ricezione;

VISTA la delibera n. 177 del 30.12.2006, con la quale la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale di variare per l'anno 2007 l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef, nella misura di 0,6 punti percentuali.

RITENUTO di:

- stabilire l'applicazione, per l'anno 2007, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,6 punti percentuali sufficiente a garantire un incremento delle entrate tale da assicurare idonee fonti di finanziamento per finanziare i programmi di spesa del bilancio di previsione 2007 in condizioni di equilibrio del bilancio ed il contenimento delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali;
- approvare, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

DATO atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta se risulta dovuta per lo stesso anno l'IRPEF al netto delle detrazioni di imposta;

VISTO:

- l'art. 53 comma 16 della legge n.388/2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

- l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

EVIDENZIATO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 30.11.2006 (pubblicato in G.U. n. 287 del 11/12/2006) ha prorogato al 31 marzo 2007 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2007;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

CON voti favorevoli n. 7 e n. 3 astenuti (i Consiglieri Bellucci, Sassatelli e Stefani)

DELIBERA

- 1- Di approvare il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche", composto di 8 articoli, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
- 2- L'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF è fissata per l'anno 2007 in 0,60 punti percentuali
- 3- di dare atto che l'efficacia del citato regolamento è determinata al 1 gennaio 2007;
- 4- di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, co. 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, co. 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 Maggio 2002.